

Mobilità: diritto di accesso alla pianta organica per tutelare il diritto al trasferimento

TAR Campania – Sentenza n.794 del 2 luglio 2020

Vera Mininni, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Campania*

Un dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un'asl campana ha presentato, congiuntamente ad altro collega di altra azienda ospedaliera, istanza di mobilità per compensazione; mentre l'asl ha concesso il nulla osta, l'azienda ospedaliera ha espresso parere negativo. Il predetto dirigente medico ha presentato poi, senza alcun esito, domanda di trasferimento presso la citata azienda ospedaliera.

L'interessata ha quindi inoltrato istanza di accesso alla pianta organica della suindicata struttura, con particolare riferimento alle figure di dirigente medico della propria disciplina (numero di detti dirigenti previsti nella pianta organica, eventuali convenzioni stipulate con altre aziende ospedaliere per l'utilizzo di graduatorie, eventuali provvedimenti finalizzati all'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni, eventuali deliberazioni di indizione di procedure concorsuali per la copertura di posti con contratti di lavoro a tempo indeterminato).

Tale istanza, finalizzata a tutelare la propria posizione in relazione al trasferimento presso la medesima azienda ospedaliera, è rimasta però priva di riscontro.

La predetta si è pertanto rivolta al TAR, rilevando l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione a fronte di un'istanza congruamente motivata in ordine alla sussistenza di un interesse concreto e attuale all'accesso, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina di riferimento; la conoscenza della pianta organica dell'azienda, delle vacanze in organico e delle attività poste in essere per assicurarne la copertura avrebbe consentito alla ricorrente di tutelare il proprio diritto al trasferimento.

Il TAR della Campania, rilevando la posizione inerte dell'amministrazione che, in fase procedimentale e processuale, non ha dedotto o provato ragioni contrarie all'ostensione dei citati documenti, ha ritenuto il ricorso fondato, ritenendo meritevole di accoglimento.

Ad avviso del TAR l'istituto dell'accesso è infatti finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, consentendo la conoscenza di documenti ai fini della partecipazione procedimentale e della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Occorre quindi consentire l'accesso alla pianta organica, in quanto atto di contenuto generale e non astratto.

Allo stesso modo deve essere consentito l'accesso ai provvedimenti relativi all'utilizzo o allo scorrimento di graduatorie per l'assunzione in quanto il carattere differenziato della posizione della ricorrente, in regione delle istanze già presentate, e la determinabilità dei documenti oggetto della richiesta di accesso consentono di escludere forme di controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Tali atti, infatti, provvedono alla copertura dei posti in organico mediante l'utilizzo di graduatorie già elaborate, quale espressione del potere di individuazione dei soggetti destinatari della proposta di assunzione.

Diverso è il caso delle deliberazioni di indizione di procedure concorsuali che si inseriscono, invece, nell'attività volta all'adozione del bando di concorso quale atto amministrativo generale e risultano perciò sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) della legge n. 241/1990,

in quanto non in grado di incidere in maniera diretta, concreta e attuale sulla sfera giuridica dei singoli.

IL TAR della Campania, con sentenza del 2 luglio 2020, n. 794, accogliendo il ricorso proposto dal predetto sanitario, ha ordinato l'esibizione dei documenti richiesti nei limiti sopraspecificati, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.